



IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

Sezione Fallimentare

N.conc. 9/2014

Il Tribunale di Termini Imerese,

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raimondo Loforti Presidente

dott. Daniele Salvatore Abbate Giudice

dott.ssa Giovanna Debernardi Giudice rel.

ha emesso il seguente

DECRETO

nel giudizio di risoluzione del concordato n. 9/2014 promosso da GEOX S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata a difesa dagli Avv.ti Guido Piccione del Foro di Treviso e Francesco Bianchini del Foro di Palermo, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Palermo, Via Giuseppe Sciuti n. 164, giusta procura in atti;

- parte ricorrente –

contro

Centro Market Calzature s.r.l. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso – giusta procura in atti – dall'Avv. Enrico Napoli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, Via Mariano Stabile n. 85

- parte resistente –

e con l'intervento di

YODA SPV S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata a difesa dall'Avv. Fulvio Sinagra, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Maria Teresa D'Asaro in Termini Imerese, Corso Umberto e Margherita n. 61, giusta procura in atti;

Premesso che:

- con il ricorso depositato in data 1.12.2014, la società Centro Market Calzature S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo con riserva di presentare, ai sensi dell'art. 161, 6° co., l.f., la proposta concordataria, il piano, nonché la documentazione prevista dai commi 2 e 3 della medesima disposizione;
- con decreto del 9.12.2014 il Tribunale ha concesso alla proponente termine di novanta giorni per il deposito della proposta concordataria, del piano e della documentazione richiesta, onerando la medesima società di trasmettere, conformemente alla previsione di cui all'art. 161, comma 6, l.f., una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa, unitamente ad una breve relazione informativa ed esplicativa sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sull'andamento della gestione del periodo;
- con istanza del 25.2.2015, la Centro Market Calzature, rappresentando la necessità di coinvolgimento di ulteriori professionisti per la predisposizione del relativo piano industriale, ha chiesto, ai sensi dell'art. 161 ult. comma l.f., la proroga del termine originariamente concesso per la presentazione della proposta concordataria;
- tale termine è stato prorogato dal Tribunale fino al 2.4.2015;
- con ricorso del 31.3.2015, la Centro Market Calzature S.r.l. ha depositato la proposta concordataria corredata dalla documentazione sopra descritta; segnatamente, tale piano ha previsto il pagamento integrale dei creditori prededucibili e di quelli privilegiati (ad eccezione dei crediti erariali oggetto di domanda di transazione fiscale), nonché in percentuale di quelli chirografari, mediante le seguenti attività: la cessione dei rami aziendali alle società affittuarie "Progetto Moda S.r.l." e "Centro Affari

S.r.l.”; la liquidazione dei rimanenti *assets* aziendali; l'immissione di nuova finanza ad opera dei soci (attraverso il conferimento della somma di € 80.000,00);

- con decreto del 18.5.2016 il Tribunale ha ammesso la società proponente alla procedura di concordato preventivo;

- con relazione depositata in data 25.10.2015 il nominato Commissario Giudiziale, avendo rilevato condotte dirette ad ingannare il ceto creditorio sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, ha formulato istanza per l'apertura di un sub-procedimento di cui all'art. 173 l.f.;

- con decreto del 27.10.2015 il Tribunale ha aperto la procedura per la revoca dell'ammissione della “Centro Market Calzature S.r.l.” al concordato preventivo, disponendo la convocazione delle parti per l'udienza del 26.11.2015;

- all'udienza predetta il Giudice Delegato ha rinviato alla data del 11.2.2016 invitando, nelle more, la società ricorrente a depositare una proposta concordataria modificata alla luce dei rilievi evidenziati dal Commissario Giudiziale;

- all'udienza di cui sopra il Giudice Delegato, tenuto conto del parere negativo manifestato dal Commissario Giudiziale circa le rettifiche apportate dalla società proponente, ha rinviato alla data del 21.4.2016 assegnando termine alla ricorrente sino al 5 aprile 2016 per “*rivedere la proposta di concordato e l'eventuale transazione fiscale*”;

- con decreto del 3.5.2016 il Tribunale, alla luce degli adempimenti della Centro Market Calzature s.r.l., ritenuta l'ammissibilità della nuova proposta concordataria e considerato conseguentemente assorbito ogni profilo di illegittimità a termini dell'art. 173 L.F., ha disposto l'archiviazione del procedimento in questione, onerando la Società di provvedere al deposito entro il 15.7.2016 della proposta di concordato definitiva e fissando l'adunanza dei creditori per il 27.10.2016;

- con memoria del 14.7.2016, accompagnata da una relazione integrativa di cui all'art. 161, comma 3, l.f., la Centro Market Calzature ha quindi formulato l'ultima e definitiva versione della propria proposta concordataria, la quale ha previsto il seguente piano: pagamento integrale delle spese

prededucibili; il pagamento integrale dei creditori privilegiati *“entro il termine massimo di 36 mesi dall’omologa”*; il pagamento nella misura del 6% dei creditori chirografari, anche essi entro il termine di 36 mesi dall’omologa. La medesima proposta ha altresì disposto, quanto alle tempistiche, che *“il soddisfacimento dei crediti privilegiati avviene, come regola generale, con una dilazione imposta dai tempi tecnici della procedura, e quindi secondo la tempistica di liquidazione dell’attivo, e in base al rispettivo ordine di privilegio di ciascun credito”*. Quanto poi alle modalità di soddisfazione dei creditori ammessi, il nuovo piano ha confermato la natura liquidatoria del concordato, basato su: la cessione dei beni mobili aziendali; incasso dei crediti commerciali e degli effetti attivi in portafoglio; incasso dei crediti per affitto di azienda; cessione dei rami aziendali alle società affittuarie *“Progetto Moda S.r.l.”* e *“Centro Affari S.r.l.”*; immissione di nuova finanza esterna;

- con relazione ex art. 172 l.f. depositata dal Commissario Giudiziale in data 30.9.2016, quest’ultimo ha ritenuto *“che gli accertamenti ad oggi condotti inducono a ritenere che il piano concordatario non consentirebbe il soddisfacimento del ceto creditorio nella misura indicata dalla società proponente”*, evidenziando, tra le principali criticità, la solvibilità delle società affittuarie dei rami d’azienda, dalle quali deriverebbe, in via principale, l’attivo concordatario da distribuire. Ciò nondimeno, valutata l’alternativa fallimentare, il Commissario Giudiziale ha concluso ritenendo il piano proposto *“astrattamente”* fattibile, seppur nella minor misura del 2,38% (successivamente corretto in 2,41% ed in ultimo in 4,25%) per i creditori chirografari e del 100% per i creditori privilegiati;

- all’udienza del 27.10.2016 si è tenuta l’adunanza dei creditori e con successivo decreto del 22.11.2016 il Giudice Delegato, preso atto del voto favorevole della maggioranza dei creditori, ha fissato l’udienza del 24.1.2017 per l’eventuale omologa del concordato;

- con parere depositato ai sensi dell’art. 180 l.f. il Commissario Giudiziale, pur ribadendo le perplessità già espresse in seno alla relazione ex art. 172 l.f. circa l’aleatorietà dei flussi finanziari, ha ritenuto fattibile il piano proposto secondo le seguenti previsioni, da ritenersi definitive: soddisfazione

integrale dei crediti prededucibili e dei creditori privilegiati; soddisfazione nella misura del 4,25% dei creditori chirografari;

- con decreto del 24.1.2017, depositato telematicamente in data 2.2.2017, il Tribunale ha omologato il concordato in oggetto, nominando quale Liquidatore Giudiziale l'Avv. Francesco Paolo Di Trapani;
- con relazione depositata in data 4.8.2020 il predetto Liquidatore, con riferimento alla situazione creditoria della società, ha rilevato che la stessa, alla data corrente, vantava un credito nei confronti della Progetto Moda S.r.l. pari ad €. 1.067.540,00., derivante dal mancato pagamento di canoni di affitto scaduti relativamente agli anni 2018, 2019 e 2020, nonché del mancato saldo fattura del 30.11.2014 per la vendita delle rimanenze di magazzino. Parimenti, quanto alla Centro Affari s.r.l., il Liquidatore ha rappresentato di aver promosso, previa autorizzazione del Giudice Delegato, un ricorso per decreto ingiuntivo al fine di recuperare l'importo di € 58.560,00 dovuto a titolo di canoni di affitto del ramo d'azienda, relativi alle mensilità da gennaio 2016 a dicembre 2019;
- con successivo decreto del 22.12.2020 il Giudice Delegato ha autorizzato la vendita dei due rami di azienda di proprietà della Centro Market S.r.l., tenuto conto dell'offerta di acquisto irrevocabile formulata da Progetto Moda S.r.l. e Centro Affari S.r.l. nelle scritture private del 29.4.2016;
- con relazione del 5.3.2021 il Liquidatore ha confermato l'elevata esposizione creditoria verso le predette società affittuarie, rilevando inoltre, quanto alle prospettive di cessione dei rami di azienda, che sia la Progetto Moda S.r.l., sia la Centro Affari S.r.l., con comunicazione pec del 3.2.2021, hanno manifestato di non essere finanziariamente in grado di onorare le rispettive proposte;
- con nota del 4.5.2021 il Liquidatore ha rappresentato che l'asta tenutasi in data 30.4.2021 è andata deserta, non essendo pervenuta alcuna offerta di acquisto entro i termini di legge;
- con successiva relazione del 8.7.2021 il Liquidatore, alla luce della mancata liquidazione dei rami aziendali, costituente una delle principali componenti attive del piano, ha ritenuto opportuno *“interrogarsi sulla tenuta della presente procedura e, pertanto, sulla possibilità di dare esecuzione al piano concordatario così come approvato dai creditori ed omologato dal Tribunale”*, chiedendo

al contempo di poter escutere le garanzie fideiussorie prestate dai sig.ri Scimeca Salvatore, Scimeca Fortunato e Sireci Salvatore;

- con istanza depositata in data 23.7.2021 Geox S.p.a. ha depositato istanza di risoluzione del concordato e declaratoria di fallimento della società ammessa al concordato, evidenziando come “*il mancato adempimento delle obbligazioni assunte da parte delle due società (la Centro Affari e la Progetto Moda), la cui liquidità avrebbe dovuto garantire il buon esito della procedura concorsuale a cui era stata ammessa la Centro Market Calzature, costituisce segnale univoco della non tenuta del piano concordatario e dello stato di decozione della società debitrice*”;

- con atto del 21.10.2021 si è costituita nel procedimento di concordato il creditore YODA SPV S.R.L., in qualità di cessionario del credito di INTESA SANPAOLO S.P.A.;

- con memoria del 20.12.2021 la Centro Market Calzature S.r.l. si è opposta all’istanza di risoluzione, rilevandone la tardività, l’inammissibilità della contestuale declaratoria di fallimento nonché, in ogni caso, l’assenza di responsabilità in capo alla società per il ritardato adempimento al piano, dovuto a cause di forza maggiore;

- all’udienza del 21.12.2021 il creditore ricorrente ha chiesto un rinvio per l’esame della memoria di controparte;

- alla successiva udienza del 1.3.2022, rinviata per richiesta della società resistente, le parti hanno reiterato le proprie istanze, contestando altresì, per la società Centro Market s.r.l., l’intervento di YODA SPV S.R.L. in quanto privo dei requisiti di determinatezza;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Prima di procedere all’esame sulla fondatezza del ricorso in oggetto, giova soffermarsi, preliminarmente, sull’eccezione di tardività sollevata dalla parte resistente.

Sostiene quest’ultima che il creditore istante avrebbe tardivamente proposto la domanda di

risoluzione del concordato in oggetto, depositando la relativa richiesta successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 186, comma 3, l.f., avvenuta in data 4.2.2021. Tale termine infatti, secondo la tesi della resistente, non sarebbe rientrato nella proroga speciale disposta in forza del D.L. 23/2020, poiché quest'ultima avrebbe riguardato unicamente le procedure concordatarie destinate con termini di adempimento aventi scadenza dal 23.2.2020 al 31.12.2020, circostanza tuttavia assente nella specie ove il piano avrebbe dovuto adempiersi entro il 4.2.2020.

Tale assunto è stato contestato da Geox s.p.a., secondo cui non solo la proroga di cui sopra sarebbe comunque applicabile al termine di cui all'art. 186, comma 3, l.f., trattandosi di un termine processuale, ma in ogni caso lo stesso avrebbe ricevuto, da parte del Commissario, comunicazione circa la non tenuta del piano soltanto in data 9.3.2021, con assegnazione del termine fino al 31.7.2021 per il deposito dell'eventuale istanza di risoluzione.

L'eccezione in esame non può trovare accoglimento.

Al riguardo, giova osservarsi che la previsione di cui all'art. 186 l.f. dispone che il ricorso per la risoluzione del concordato deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato, termine che, per interpretazione ormai pacifica, ha natura decadenziale e perentoria e la cui decorrenza va valutata tenuto conto, se precisamente fissata, della data prevista per l'ultimo pagamento, altrimenti *“dall'esaurimento delle operazioni di liquidazione che si compiono non soltanto con la vendita dei beni, dell'imprenditore, nonché con la predisposizione e comunicazione del piano di riparto, ma anche con gli effettivi pagamenti, compresi quelli conseguenti ad eventuali sopravvenienze attive”* (cfr. *ex multis* Cass. civ., n. 27666/2011; conf. Cass. civ., 22273/2017).

Orbene, con riferimento alla fattispecie in esame, il piano concordatario proposto ha individuato le tempistiche di soddisfacimento dei creditori nel termine di trentasei mesi dall'omologa del concordato, ossia entro il 2.2.2020 (stante il decreto di omologa emesso in data 27.1.2017, depositato telematicamente in data 2.2.2017). Ai fini della determinazione della tardività o meno del ricorso ex

art. 186 l.f., quindi, è opportuno partire dal *dies a quo* come sopra individuato – 2 febbraio 2020 – cui deve aggiungersi il termine annuale di cui al comma terzo della disposizione citata, giungendo così al 2.2.2021, maggiorato di ulteriori sei mesi in ragione della proroga emergenziale di cui all’art. 9 D.L. 23/2020, da ritenersi applicabile anche al termine annuale in ultimo citato in quanto direttamente connesso all’adempimento del piano concordatario. Ne deriva quindi che il termine finale entro il quale l’azione ex art. 186 l.f. avrebbe dovuto proporsi debba individuarsi nel 2.8.2021, nella specie rispettato stante il deposito del ricorso formulato dal creditore istante in data 23.07.2021.

Deve pertanto rigettarsi l’eccezione preliminare di tardività formulata dalla società ammessa al concordato, risultando soddisfatto il termine annuale di cui all’art. 186, comma 3, l.f.

Quanto poi al merito del ricorso, come evidenziato in premessa, il presente procedimento trae origine dall’istanza di risoluzione di concordato promossa dal creditore Geox S.p.a. e dovuta al “*mancato adempimento delle obbligazioni assunte dalle due società (la Centro Affari e la Progetto Moda), la cui liquidità avrebbe dovuto garantire il buon esito della procedura concorsuale a cui era stata ammessa la Centro Market Calzature, costituisce segnale univoco della non tenuta del piano concordatario e dello stato di decozione della società debitrice*”.

Sul punto, la società resistente, pur non contestando l’inadempimento invocato, ha nondimeno evidenziato che lo stesso sarebbe stato causato non già dalla condotta del Centro Market Calzature s.r.l., bensì da fattori esterni e derivanti, principalmente, dalla crisi del mercato di settore, specie in seguito alle chiusure imposte dalla pandemia da Covid-19, la quale ha determinato l’impossibilità delle società affittuarie di ottemperare ai propri obblighi discendenti sia dai contratti di affitto del ramo di azienda, sia dalla proposta irrevocabile di acquisto. La resistente ha poi parimenti osservato che, nonostante tali ritardi negli adempimenti programmati, la stessa sarebbe comunque riuscita a rispettare “*gran parte dell’esecuzione del piano*”, riducendo sensibilmente tanto la propria esposizione debitoria verso l’Erario, quanto i propri debiti verso le Banche.

Ciò posto, si osserva che il piano concordatario in oggetto assume la natura di un concordato liquidatorio, consistente precisamente, come indicato nel piano medesimo, in una “*cessio bonorum*”, ossia nella liquidazione dell’intero patrimonio aziendale.

In materia, con particolare riferimento alla figura del concordato preventivo c.d. liquidatorio, quale modello delineato nell’ipotesi in esame, esso ha ad oggetto una proposta che, come suggerito dalla sua stessa qualificazione, vincola l’intero patrimonio del debitore alla funzione liquidatoria, quale garanzia generica per i creditori i cui diritti, pertanto, troveranno soddisfazione mediante la cessione integrale dei beni aziendali. Funzione primaria di tale procedura, dunque, non è la prosecuzione dell’attività di impresa, essendo i relativi beni integralmente destinati alla loro liquidazione, ma piuttosto il soddisfacimento dei debiti sociali mediante l’intera cessione degli *assets* aziendali, secondo un piano di liquidazione predisposto dalla società richiedente il concordato, approvato dai creditori ed omologato dal Tribunale.

Se non vi sono dubbi, quindi, circa le modalità di predisposizione del piano di concordato, il quale, come si è detto, deve prevedere la cessione dei beni del debitore in vista della ripartizione del relativo ricavato tra i creditori, maggiormente problematiche appaiono, invece, le modalità di adempimento di tale programma liquidatorio, limitandosi sul punto la normativa vigente a disporre la nomina di uno o più liquidatori ed a richiamare le previsioni applicabili in sede di vendita nella procedura fallimentare (cfr. art. 182 l.f.).

Sul tema, nel silenzio del legislatore, due orientamenti si sono contrapposti.

Segnatamente, secondo una prima tesi, nel concordato con cessione dei beni l’imprenditore assumerebbe unicamente l’obbligo di porre a disposizione dei creditori l’intero patrimonio dell’impresa, ma non anche quello di garantire il pagamento dei crediti in una misura percentuale prefissata, trattandosi di una procedura che, in quanto volta alla realizzazione di un piano di tipo prettamente liquidatorio, essa andrebbe ricondotta al più ampio *genus* dei procedimenti, in senso lato, di esecuzione forzata, volti alla distribuzione del ricavato utilmente conseguito tra tutti i creditori.

Pertanto, seguendo tale ragionamento, posto che l'entità del soddisfacimento deriverebbe unicamente dal risultato della liquidazione, sul quale non può esservi alcuna preventiva certezza, i creditori che hanno approvato la proposta non potrebbero richiedere la risoluzione del concordato nell'ipotesi in cui la somma ricavata dalla vendita dei beni si discostasse, anche notevolmente, da quella necessaria a garantire il pagamento dei loro crediti nella percentuale originariamente indicata, non potendosi configurare un inadempimento rispetto ad un'obbligazione che il debitore non ha semplicemente assunto (cfr. *ex multis* Cass. civ., n. 6022/2014; già in tal senso Cass. civ., S.U., n. 1521/2013; Cass. civ., 13817/2011).

Di diverso avviso, invece, il secondo orientamento, sposato dalla giurisprudenza più recente, secondo cui, pur non negandosi che in ipotesi di proposta concordataria con cessione dei beni la percentuale di pagamento eventualmente prospettata non sia vincolante, dovrebbe tuttavia garantirsi la funzione primaria del concordato, volto a consentire il superamento della situazione di crisi dell'impresa a fronte del riconoscimento in favore dei creditori di una sia pur minimale consistenza del credito da essi vantato (cfr. *ex multis* Cass. civ., n. 20652/2019; conf. Cass. civ., n. 11344/2020; già in tal senso Cass. civ., n. 18738/2018). Secondo tale secondo approccio quindi, atteso che il concordato preventivo si pone *“non come un contratto a prestazioni corrispettive, ma come un istituto sui generis caratterizzato da una natura negoziale temperata da una disciplina che persegue interessi pubblicistici e conduce, all'esito dell'omologa, alla cristallizzazione di un accordo di natura complessa ove una delle parti (la massa dei creditori) ha consistenza composita e plurisoggettiva”*, ne consegue che lo stesso debba necessariamente essere risolto *“qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione minimale di soddisfare in qualche misura i creditori chirografari e, integralmente, i creditori privilegiati, ove non falcidiati”* (cfr. Cass. civ. n. 20652/2018, cit.).

Secondo tale ultima tesi, dunque, dirimente ai fini della risoluzione del concordato non sarebbe il mancato rispetto delle percentuali indicate nella proposta approvata (salvo che le stesse non abbiano formato l'oggetto di una specifica obbligazione in tal senso), ma piuttosto l'oggettiva impossibilità

del piano stesso *“a realizzare la promessa soddisfazione dei creditori”*, indipendentemente dall’ascrivibilità o meno di tale insuccesso al debitore (cfr. Cass. civ., n. 20652/2019, cit., secondo cui *“[...] conta il mancato raggiungimento del risultato soddisfacente a cui il concordato era mirato, a prescindere dal perché un simile insuccesso si sia verificato; e, nell’economia di una simile verifica, la percentuale di soddisfacimento eventualmente indicata non è affatto vincolante, come detto, ma funge da punto di riferimento utile ad apprezzare l’importanza dell’inadempimento”*).

Orbene, così ricostruite le posizioni sviluppatesi in materia, giova ora procedere all’esame della fattispecie in oggetto.

Come anticipato in parte premessa, la procedura richiamata è stata avviata nel 2014 al fine di proporre, quale modalità di risoluzione della crisi alternativa al fallimento, un piano concordatario avente ad oggetto l’integrale cessione dei beni della società ricorrente, nella specie composto principalmente da beni mobili, da crediti e da effetti attivi in portafoglio, nonché dall’apporto di finanza esterna ad opera dei soci. In particolare, secondo il programma in ultimo proposto dalla società debitrice ed approvato in sede di adunanza dei creditori, l’attivo concordatario sarebbe dovuto provenire dalle seguenti attività: cessione degli *assets* aziendali; incasso dei crediti commerciali e degli effetti attivi in portafoglio; compensazione tra i crediti ed i debiti tributari; incasso dei crediti per affitto dei rami di azienda; incasso per opzione irrevocabile di acquisto dei rami di azienda; apporto di finanza esterna. In termini numerici, le attività elencate avrebbero dovuto permettere di conseguire entrate complessive quantificate in € 3.739.143,00, di cui oltre 3.000.000,00 provenienti dalle società Centro Affari S.r.l. e Progetto Moda S.r.l. per crediti verso clienti, effetti attivi in portafoglio, canoni di affitto dei rami di azienda ed introiti derivanti dall’opzione irrevocabile di acquisto dei rami di azienda predetti.

Senonché, come evidenziato dal Liquidatore già nella relazione periodica del mese di dicembre 2019 e, soprattutto, in quella successiva del 4.8.2020, le due società affittuarie, Centro Affari S.r.l. e Progetto Moda S.r.l., dall’omologa del concordato ad oggi non sono riuscite ad ottemperare agli

adempimenti convenuti, non provvedendo né al ripianamento della propria situazione debitoria verso la Centro Market S.r.l., né al puntuale versamento dei canoni di affitto dei rami di azienda, né soprattutto al rispetto delle proposte irrevocabili di acquisto sottoscritte, tutte attività che, come si è visto sopra, costituiscono la componente essenziale e primaria dell'attivo concordatario.

Ne deriva quindi che, già solo a fronte di tale constatazione, parrebbe escludersi la sussistenza di un inadempimento “*non grave*” al piano di concordato, atteso che, pur aderendo all'orientamento giurisprudenziale che individua l'obbligazione del debitore nella sola messa a disposizione dei suoi beni in favore dei creditori, nella specie non può non rilevarsi come, tenuto conto della composizione del patrimonio aziendale (costituito come si è visto essenzialmente da crediti), l'incapacità di adempiere dei principali debitori della Centro Market s.r.l. (ossia Centro Affari S.r.l. e Progetto Moda S.r.l.) determini inevitabilmente un grave inadempimento al programma concordatario approvato dai creditori, stante l'impossibilità di garantire l'esecuzione proprio della sua parte essenziale.

Né vale peraltro a mutare tale conclusione il rilievo sollevato dalla resistente circa l'assenza di responsabilità in capo alla medesima, posto che, da un lato, come già evidenziato dalla Suprema Corte di legittimità, il concordato preventivo, trattandosi di un accordo avente natura complessa, non può essere paragonato ad un contratto a prestazioni corrispettive ove l'eventuale inadempimento di una parte legittima l'altra a chiederne la risoluzione; al contrario, atteso che tale strumento persegue anche interessi strettamente pubblicistici, ne deriva che l'eventuale imputabilità del suo esito infruttuoso non rilevi ai fini della pronuncia di cui all'art. 186 l.f., importando unicamente il dato oggettivo dell'inadempimento, da intendersi quale impossibilità dell'accordo a realizzare il soddisfacimento promesso dei creditori (cfr. *ex multis* Cass. civ., 13 luglio 2018, n. 18738). Dall'altro poi, sul piano pratico, giova altresì rilevare che le cause del mancato adempimento al piano concordatario paiono trarre le proprie origine in cause diverse dal seppur grave contesto di difficoltà economica determinato dall'insorgere della pandemia da Covid-19; al riguardo, infatti, le problematiche relative agli adempimenti delle società Centro Affari S.r.l. e Progetto Moda S.r.l. risultano già evidenziate nella

relazione depositata dal Liquidatore Giudiziale nel mese di dicembre 2019, ove emergono ancora, nonostante siano trascorsi quasi tre anni dall'omologa, debiti verso la Centro Market S.r.l. ampiamente superiori ad un milione di Euro ed in buona parte derivanti da canoni di locazione risalenti al periodo anteriore al 2014 e non pagati (cfr. relazione del 23.12.2019).

Tali ultime considerazioni appaiono peraltro ulteriormente confermate dagli atti del fascicolo, ove emerge che prima il Commissario Giudiziale, già all'epoca della stesura della relazione ex art. 172 l.f. (anno 2016), aveva evidenziato, quali principali criticità del piano proposto, l'aleatorietà dei flussi finanziari da destinare al fabbisogno concordatario (proprio perché basati sulle sole prospettive di introito da parte di Centro Affari s.r.l. e Progetto Moda s.r.l.), e più recentemente il Liquidatore, tanto nella citata relazione periodica di dicembre 2019, quanto nelle successive relazioni dell'agosto 2020 e luglio 2021, ha rilevato come *“la mancata liquidazione di una parte significativa dell'attivo concordatario ha condotto il sottoscritto ad interrogarsi sulla tenuta della presente procedura e, pertanto, sulla possibilità di dare esecuzione al piano concordatario così come approvato dai creditori ed omologato dal Tribunale”* (cfr. relazione del 4.8.2020).

Aggiungasi, infine, che i mancati adempimenti da parte delle società Centro Affari s.r.l. e Progetto Moda s.r.l. non paiono nemmeno ricondursi ad una semplice situazione di difficoltà economica transitoria e tale da rendere quindi l'inadempimento al piano di concordato meramente tardivo; invero, non solo entrambe hanno comunicato al Liquidatore di *“non essere finanziariamente in grado di onerare le rispettive proposte”* (cfr. relazione del 5.3.2021), ma inoltre la seconda, Progetto Moda S.r.l., rispetto alla quale avrebbe dovuto recuperarsi un credito superiore ad € 1.000.000,00, è stata recentemente dichiarata fallita con sentenza emessa da codesto Tribunale in data 27.1.2022.

Per tali motivi quindi, ritiene questo Collegio che l'inadempimento invocato dal creditore ricorrente debba qualificarsi come *“grave”* ai sensi dell'art. 186 l.f., risultando, per tutte le considerazioni sopra esposte, non più eseguibile il piano concordatario così come approvato dai creditori ed omologato dal Tribunale nel 2017.

Deve pertanto accogliersi l'istanza formulata da Geox S.p.a., con conseguente risoluzione del concordato della Centro Market S.r.l. e contestuale esame, stante la richiesta in tal senso, della domanda relativa alla declaratoria di fallimento della società medesima.

A tal proposito, infatti, contrariamente da quanto sostenuto dalla resistente, deve osservarsi che sulla tematica sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte di legittimità (cfr. Cass. S.U., 14 febbraio 2022, n. 4696), le quali, chiamate a dirimere l'annosa questione circa l'ammissibilità o meno del c.d. fallimento "*omisso medio*", hanno risolto positivamente il contrasto in oggetto, osservando come una volta avvenuta l'omologazione e dunque l'accesso del debitore alla fase esecutiva del piano concordatario, trovano applicazione non già le regole di coordinamento delle disposizioni fallimentari, bensì i principi generali in materia di responsabilità, i quali includono l'obbligo di valutare se dalla non corretta esecuzione dell'accordo omologato possano trarsi elementi di insolvenza, con conseguente declaratoria di fallimento. Pertanto, poiché l'impossibilità di esecuzione del concordato può qualificarsi come "*una "seconda" insolvenza, rimanendo l'insolvenza quella stessa che ha dato inizio alla procedura concordataria e che, all'esito di questa, si manifesta in forma addirittura aggravata dall'incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni pur nelle più favorevoli modalità ed entità concordate*", ne discende che, in simili ipotesi, ben possa il debitore ammesso al concordato essere dichiarato fallito, indipendentemente da un'eventuale previa risoluzione della procedura concordataria (cfr. "*il debitore ammesso al concordato preventivo omologato che si dimostri insolvente nel pagamento dei debiti concordatari può essere dichiarato fallito, su istanza dei creditori, del P.M. o sua propria, anche prima ed indipendentemente dalla risoluzione del concordato L. Fall., ex art. 186*"", Cass. S.U. cit.).

Parimenti non condivisibili sono infine le doglianze mosse dalla resistente circa la posizione del creditore YODA SPV S.R.L., risultando le stesse del tutto generiche e peraltro sollevate soltanto in sede di seconda memoria, nonostante la costituzione del creditore già in data 21.10.2021.

P.Q.M.

Visto l'art. 186 l.f.

Dichiara risolto per inadempimento della società debitrice il concordato preventivo di Centro Market S.r.l. in Liquidazione.

Dispone la comunicazione del presente decreto, a cura della Cancelleria, alle parti, al PM in sede ed all'ufficio del Registro delle imprese per l'annotazione.

Provvede con separato provvedimento all'esame dell'istanza per la declaratoria di fallimento della società debitrice.

Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio del 22.3.2022

Il Presidente

(dott. Raimondo Loforti)

Il Giudice est.

(dott.ssa Giovanna Debernardi)